



## Avviso **STREET ART (2026)**

### “DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA STREET ART”

\*\*\*

## **FAQ**

\*\*\*

**LAZIOcrea S.p.A.** raccoglie le richieste di chiarimento relative all’Avviso STREET ART (2026) esclusivamente tramite la casella di posta elettronica dedicata: [streetart@laziocrea.it](mailto:streetart@laziocrea.it) , ai sensi dell’articolo 5 dell’Avviso.

I chiarimenti di carattere generale sono resi disponibili attraverso la pubblicazione delle presenti FAQ, al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento tra i potenziali partecipanti.

---

1)

**DOMANDA:**

L'Avviso prevede tra le spese ammissibili il compenso per l'eventuale curatore per la progettazione e lo sviluppo del progetto, mentre esclude espressamente i "compensi di titolari, soci, amministratori e assimilabili".

Nel caso in cui il curatore coincida con un titolare o socio dell'associazione proponente, è possibile riconoscere il relativo compenso, ad esempio mediante un incarico appositamente conferito per la realizzazione del progetto?

**RISPOSTA:**

No.

L'articolo 4 dell'Avviso esclude in modo espresso l'ammissibilità dei compensi dei titolari, soci, amministratori e assimilabili, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata.

Pertanto, qualora il curatore coincida con un titolare o socio del soggetto proponente, il relativo compenso non è ammissibile a contributo, anche se l'incarico fosse conferito appositamente per la realizzazione del progetto e anche se il soggetto non risulti precedentemente contrattualizzato.

Il compenso per il curatore è ammissibile esclusivamente qualora il curatore sia un soggetto terzo esterno al proponente, in possesso di comprovata competenza ed esperienza, e l'incarico sia coerente con quanto previsto dall'Avviso.

---

2)

**DOMANDA:**

Nel caso in cui la selezione degli artisti avvenga attraverso una call pubblica o altra procedura di selezione aperta, è possibile indicare nella domanda solo le modalità di selezione previste, senza indicare sin da subito i nominativi degli artisti e senza trasmettere le relative dichiarazioni sottoscritte?

**RISPOSTA:**

No.

Ai fini della partecipazione all'Avviso, gli artisti coinvolti devono essere individuati e indicati in sede di presentazione della domanda.

L'articolo 5 prevede infatti che la relazione di progetto riporti i nominativi degli artisti coinvolti, corredata dai relativi curricula e dalle dichiarazioni sottoscritte dagli artisti, attestanti, tra l'altro:

- il carattere originale e inedito dell'opera proposta;
- l'impegno a non partecipare ad altri progetti presentati nell'ambito del medesimo Avviso.

Pertanto, non è ammessa la presentazione di progetti che prevedano una futura selezione degli artisti tramite call pubblica o procedure analoghe, senza che gli stessi siano già individuati e formalmente coinvolti al momento della presentazione della domanda.

---

3)

**DOMANDA:**

È possibile per un Comune presentare una candidatura in forma associata con un istituto scolastico (es. Liceo) ai fini della realizzazione di un intervento di Street Art? È sufficiente un protocollo di intesa tra le parti?

**RISPOSTA:**

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso Lazio Street Art 2026, possono presentare domanda di contributo, anche in forma associata, esclusivamente i seguenti soggetti:

- Comuni del Lazio, Roma Capitale e suoi Municipi;
- altri enti pubblici;
- soggetti giuridici privati in possesso dei requisiti espressamente indicati dall'Avviso.

La partecipazione in forma associata è ammessa solo qualora tutti i soggetti associati rientrino nelle categorie sopra elencate e siano in possesso dei requisiti previsti. Nei casi in cui l'aggregazione preveda la partecipazione di soggetti diversi o privi di tali requisiti, l'Avviso stabilisce espressamente che l'intera domanda è dichiarata inammissibile.

Pertanto, un istituto scolastico può essere coinvolto come soggetto proponente o associato.

Come stabilito all'articolo 2 dell'Avviso inoltre *“Nel caso di partecipazione in forma associata la domanda di partecipazione deve essere presentata dal soggetto capofila, il quale coordina tutte le attività progettuali, rappresenta gli associati nell'ambito dei rapporti con la Regione e LAZIOcrea S.p.A. ed è l'unico responsabile di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione e rendicontazione del progetto, previsti dal presente Avviso.*

*Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di adesione al progetto da parte di tutti gli enti associati al capofila, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti, indicata alla lettera a) del punto 10 dell'art. 5. Il soggetto capofila si obbliga a ripartire agli altri soggetti associati il contributo erogato da LAZIOcrea S.p.A., sollevando la stessa e la Regione Lazio da qualunque azione possa essere promossa da questi ultimi ed avente ad oggetto la gestione e ripartizione del contributo”.*

---

4)

**DOMANDA:**

In luogo del pagamento di un compenso agli artisti, è possibile prevedere la fornitura di materiali di consumo da destinare al futuro utilizzo didattico di studenti coinvolti nella realizzazione dell'opera?

**RISPOSTA:**

No.

L'art. 4 dell'Avviso Lazio Street Art 2026, rubricato "Spese ammissibili", prevede espressamente tra i costi finanziabili il compenso per l'artista o gli artisti, stabilendo che:

- il compenso artistico è obbligatorio;
- deve essere non inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'intervento;
- deve risultare da idoneo preventivo e da un rapporto contrattuale formalizzato;
- rientra tra le spese direttamente riconducibili alla progettazione e realizzazione dell'opera.

L'Avviso non consente di sostituire il compenso dell'artista con:

- forniture di beni o materiali destinati a usi futuri;
- spese non direttamente e immediatamente riferibili alla realizzazione dell'intervento di Street Art ammesso a contributo.

Inoltre, tra le spese non ammissibili, l'Avviso esclude espressamente gli acquisti di beni, servizi e prestazioni di natura ordinaria e routinaria o non strettamente pertinenti al progetto finanziato.

Pertanto, la fornitura di materiali di consumo per finalità didattiche future non può in alcun caso sostituire il compenso dovuto agli artisti, né essere riconosciuta come spesa ammissibile a valere sul contributo regionale.

---

5)

**DOMANDA:**

È possibile realizzare un intervento di Street Art su uno spazio o immobile di proprietà privata per il quale sia stato avviato un cambio di destinazione d'uso, ma il procedimento di accatastamento non risulti ancora completato?

**RISPOSTA:**

L'Avviso Lazio Street Art 2026 ammette la realizzazione di interventi di Street Art **anche su beni o spazi di proprietà privata**, purché siano rispettate **tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dallo stesso Avviso**.

In particolare, l'Avviso stabilisce che:

- il **soggetto proponente è responsabile della verifica della fattibilità dell'intervento nel luogo prescelto**, anche con riferimento alla **regolarità urbanistica, edilizia e amministrativa del bene o dello spazio** individuato;
- devono essere **acquisiti preventivamente tutti i permessi, autorizzazioni, assensi o nulla osta necessari**, secondo la normativa applicabile;
- deve essere acquisito e allegato alla domanda l'**assenso formale del proprietario**, contenente l'impegno a garantire l'accessibilità, la fruibilità e la conservazione dell'opera per almeno due anni dalla data di inaugurazione.

L'Avviso **non consente deroghe** al rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente né prevede la possibilità di ammettere interventi su beni o spazi **in situazioni di irregolarità amministrativa o non pienamente legittimate**.

---

6)

**DOMANDA:**

La quota minima del 20% di cofinanziamento a carico del proponente può essere coperta attraverso servizi in kind e/o mediante la valorizzazione del lavoro volontario?

**RISPOSTA:**

No.

La quota minima del **20% di cofinanziamento** prevista dall'Avviso **non può essere coperta mediante servizi in kind né attraverso la valorizzazione del lavoro volontario.**

Ai sensi dell'**art. 3 dell'Avviso**, il cofinanziamento rappresenta una quota del **costo complessivo ammissibile del progetto**, determinato esclusivamente sulla base delle **spese ammissibili** individuate dall'**art. 4**.

L'Avviso stabilisce infatti che:

- le spese ammissibili devono essere **effettivamente sostenute** dal beneficiario;
- devono essere **documentate da fatture o documenti contabili** aventi valore probatorio;
- devono essere **pagate con mezzi di pagamento tracciabili**;
- devono derivare da **rapporti contrattuali o atti equivalenti**.

Le prestazioni rese a titolo gratuito, il lavoro volontario, nonché la mera valorizzazione economica di beni, servizi o attività non comportanti un **esborso finanziario reale e documentato**, non costituiscono spesa ammissibile e pertanto **non possono essere computate ai fini della copertura della quota di cofinanziamento obbligatoria**.

Ne consegue che il cofinanziamento del 20% deve essere garantito **esclusivamente mediante risorse finanziarie proprie del proponente e/o mediante entrate da soggetti terzi**, purché regolarmente tracciate e conformi alla normativa vigente e alle disposizioni dell'Avviso.

---

7)

**DOMANDA:**

1. In fase di presentazione della domanda è necessario allegare i preventivi a supporto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario?
2. Come deve essere correttamente indicata l'IVA non recuperabile nel formulario?

**RISPOSTA:**

**1. Allegazione dei preventivi**

No.

Ai sensi dell'**art. 4 dell'Avviso Lazio Street Art 2026**, in fase di presentazione della domanda **non è richiesto il caricamento dei preventivi** a supporto delle singole voci di spesa indicate nel piano finanziario.

I preventivi devono essere:

- **acquisiti prima della presentazione della domanda;**
- **conservati a cura del soggetto proponente;**
- **esibiti su richiesta di LAZIOcrea S.p.A. in sede di istruttoria, controllo o rendicontazione.**

Nel piano finanziario devono invece essere indicati i **dati essenziali dei preventivi acquisiti** (fornitore, oggetto, importo), secondo quanto previsto dall'Avviso.

**2. Modalità di indicazione dell'IVA non recuperabile**

Ai sensi dell'**art. 4 dell'Avviso**, l'IVA è considerata spesa ammissibile **esclusivamente nel caso in cui rappresenti un costo effettivo per il beneficiario**, perché non detraibile o non recuperabile secondo la normativa vigente.

Ai fini della corretta compilazione del formulario:

- le **single voci di costo** (compenso artista, materiali, noleggi, ecc.) devono essere **indicate al netto dell'IVA;**
- l'eventuale **IVA non recuperabile** deve essere valorizzata **esclusivamente nella specifica voce "IVA non recuperabile"**, laddove applicabile.

Non è pertanto corretto includere l'IVA non recuperabile direttamente all'interno delle singole voci di spesa.

In sede di rendicontazione, il beneficiario dovrà dimostrare, con idonea documentazione, la **non recuperabilità dell'IVA** sostenuta.

---

8)

**DOMANDA:**

Il Progetto e la Dichiarazione degli artisti coinvolti devono essere redatti su moduli o formulari predefiniti oppure possono essere redatti in forma libera? Sono previsti limiti di caratteri o di lunghezza per tali documenti?

**RISPOSTA:**

L'Avviso **non prevede un modulo o formulario predefinito** per la redazione del Progetto. Pertanto, l'Allegato 2 deve essere redatto **in forma libera dal soggetto proponente**, nel rispetto dei contenuti minimi espressamente indicati all'art. 10.

L'Avviso **non stabilisce limiti di caratteri o di lunghezza** per la redazione del Progetto; resta tuttavia inteso che la relazione dovrà essere **chiara, coerente e proporzionata** ai fini di una corretta istruttoria e valutazione.

Anche per la Dichiarazione degli artisti **non è previsto un modulo o formulario predefinito**.

La dichiarazione deve essere redatta **in forma libera**, purché contenga espressamente tutti gli elementi richiesti dall'Avviso, in particolare:

- la dichiarazione circa il carattere originale e inedito dell'opera proposta (o, in caso di opere derivate, il rispetto della normativa sul diritto d'autore);
- l'impegno dell'artista a non partecipare ad altri progetti presentati ai sensi del medesimo Avviso.

La dichiarazione deve essere **sottoscritta da ciascun artista coinvolto** e accompagnata dalla documentazione richiesta dall'Avviso.

---

9)

**DOMANDA:**

Cosa si intende per “tecnica” negli interventi di Street Art ammessi dall’Avviso Lazio Street Art 2026?

**RISPOSTA:**

Ai fini dell’Avviso Lazio Street Art 2026, gli “**interventi di Street Art**” sono definiti all’**art. 1** come **opere artistiche di Street Art**, singole o plurime ma collegate da un unico progetto artistico, **realizzate con qualunque tecnica** e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani e destinate alla pubblica fruizione.

L’Avviso specifica che gli interventi di Street Art possono consistere, **a titolo esemplificativo**, in **murales, mosaico, installazioni**, fermo restando che la scelta della tecnica non è predeterminata né limitata, purché l’opera rispetti tutte le condizioni previste dall’Avviso.

In particolare, ai sensi dell’**art. 1**, gli interventi devono:

- essere coerenti con le finalità di rigenerazione e valorizzazione culturale e sociale del territorio;
- avere carattere di **unicità**;
- non avere finalità di veicolazione di messaggi pubblicitari di natura commerciale;
- garantire la **conservazione, l’accessibilità e la fruibilità al pubblico per almeno due anni** decorrenti dalla data di inaugurazione;
- rispettare la normativa vigente, inclusa quella in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ove applicabile.

La tecnica adottata deve essere **adeguatamente descritta all’interno del progetto**, secondo quanto previsto dall’**art. 10**, indicando le tecniche e i materiali utilizzati.

La valutazione della qualità dell’intervento proposto, anche sotto il profilo tecnico e conservativo, è demandata esclusivamente alla **Commissione di valutazione**, ai sensi dell’**art. 6 dell’Avviso**, sulla base dei criteri ivi indicati.